



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BARI

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LEUCI	CLAUDIO LUIGI	Presidente
<input type="checkbox"/>	AUGENTI	GIACOMO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GAGLIARDI	VINCENZO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4250/14
depositato il 18/07/2014

- avverso la sentenza n. 178/8/14 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BARI
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARI

controparti:

difeso da:

LAGRECA AVV. ANGELA LILIANA
VIA MAMELI 14 70024 GRAVINA IN PUGLIA BA

difeso da:

CATALDI DOTT. FRANCESCO
VIA M. MIRENGHI 25/C 70123 BARI BA

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVF011506222 IRPEF-ADD.REG. 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVF011506222 IRPEF-ADD.COM. 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVF011506222 IRPEF-ALTRO 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVF011506223 IRPEF-ADD.REG. 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVF011506223 IRPEF-ADD.COM. 2007
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVF011506223 IRPEF-ALTRO 2007

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 4250/14

UDIENZA DEL

27/01/2015

ore 09:30

SENTENZA

N°

2687/1/15

PRONUNCIATA IL:

27-1-2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

14 DIC. 2015

Il Segretario

FUNZIONARIO TRIBUTARIO
Giuseppe Mininni

altrettanto vero che non è assistito dalla stessa valenza probatoria il contenuto di quegli accertamenti”, accoglieva il ricorso ritenendo che, nel caso che ci occupa, l’Ufficio si fosse limitato all’acquisizione acritica del processo verbale senza neanche replicare alla ricostruzione data dai ricorrenti, ponendo a baluardo delle proprie tesi proprio il PVC ritenuto, a torto, prova indiscussa perché asseritamente assistita da fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700c.c.”.

Secondo la CTP, “anche le dichiarazioni dei clienti risultavano inattendibili poiché affermavano semplicemente di non aver intrattenuto rapporti economici ne con la [redacted] con sede in Roma, né con l’amministratore signora [redacted], ma di aver avuto rapporti con i [redacted] titolari della società [redacted], società diversa dalla prima”.

Inoltre la CTP ha ritenuto fondato “anche il secondo motivo di ricorso sollevato dai ricorrenti in merito alla violazione dell’art. 12, comma 7, della legge 212/2000, avendo la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate notificato gli avvisi di accertamento prima del decorso dei 60 giorni dal rilascio della copia del processo verbale di constatazione senza che sussistevano motivi di urgenza o quantomeno senza alcun riferimento o giustificazione di tale impellenza indicata nelle motivazione dell’atto di accertamento”.

Restavano assorbiti gli altri motivi di ricorso.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l’Ufficio con atto spedito nel domicilio eletto presso il procuratore costituito in data 11/07/2014 e depositato nella segreteria di questa Commissione in data 18/07/2014. Una copia dell’appello è stata depositata nella segreteria della CTP di Bari in data 16/07/2014.

La contribuente si è costituita in appello con atto depositato in data 28/10/2014 e successivamente illustrato.

Con l’atto di appello l’appellante ha chiesto la trattazione della causa in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi di appello l’Ufficio sostiene che, nell’assumere la decisione impugnata, i primi giudici non avrebbero tenuto conto “che l’attribuzione ai fratelli [redacted] della titolarità della società [redacted] srl, non derivava soltanto dalle dichiarazioni di terzi, ma era certificata dalla Procura della Repubblica di Bari, che ha acceso un procedimento penale a carico di entrambi i [redacted], ed è proprio a seguito della attività di polizia giudiziaria, nell’ambito di detto procedimento penale, che la Guardia di Finanza aveva redatto il PVC del 18/02/2011 allegato agli avvisi di accertamento notificati a [redacted]”.

Sulla base di detta circostanza, “tutto il contenuto del PVC, e non solo la sua provenienza, assumerebbe valore di fede privilegiata, atteso che, come esposto dall’Ufficio in sede di costituzione in Giudizio”, “quanto descritto trovava riscontro nei dati acquisiti nel corso delle indagini di polizia giudiziaria nei confronti dell’amministratore formale e dei clienti della società verificata, dati, il cui utilizzo era stato autorizzato in data 29/06/2010 dal Sostituto Procuratore presso il Tribunale civile e penale di Bari, dott. Renato Nitti, titolare delle indagini”.

Quindi, secondo l’Ufficio, se è vero che le dichiarazioni di terzi non sono assistite da pubblica fede, come lo è invece il PVC, tuttavia la circostanza che dette dichiarazioni siano state oggetto di valutazione da parte della Procura, e che quest’ultima le abbia ritenute attendibili tanto da autorizzare il loro utilizzo ai fini fiscali, sta a significare che tali dichiarazioni di terzi non sono più qualificabili mere dichiarazioni, ma hanno assunto la validità della pubblica fede rivestita dal verbale che le contiene”.

Inoltre, “le testimonianze rese dal [redacted] e dalla [redacted] coinciderebbero”, il che, secondo l’ufficio, in mancanza di querela di falso, renderebbe veritiero il contenuto delle dichiarazioni.

Quanto alla “notifica dell’avviso di accertamento contestualmente alla notifica del pvc, redatto nei confronti della società” che, secondo i primi giudici, realizzerebbe violazione dell’art. 12, comma 7,

L. 212/00, l'Ufficio evidenzia che "gli accertamenti emessi nei confronti dei sigg. [redacted] e [redacted] conseguono all'accertamento notificato alla società [redacted] srl, e riguardano la distribuzione del maggior reddito realizzato dalla stessa, alla quale sono stati disconosciuti costi indeducibili con determinazione di un maggior reddito imponibile per l'importo di € 5.286.105,00". "Pertanto", conclude l'Ufficio, "poiché detti avvisi di accertamento non sono diretta conseguenza del PVC redatto dai militari della GdF, la determinazione di ritenere violata la norma di cui all'art. 12, L. 212/00, risulterebbe infondata.

I contribuenti resistono sostenendo la bontà della sentenza di primo grado.

Per altro verso, i contribuenti, ai sensi dell'art. 56, DLgs n. 546/92, ripropongono in appello tutte le questioni e eccezioni non accolte nella sentenza della CTP impugnata, e specificatamente:

- la violazione dell'art. 7, L. 212/00, insufficiente/carente motivazione e mancata allegazione dei documenti richiamati nel PVC ;
- l'inesistenza del maggior reddito accertato in testa alla società [redacted] srl, con conseguente inesistenza del maggior reddito presuntivamente ritenuto distribuito ai soci. Violazione dell'art. 8, comma 2, DL n. 16/2012 e art. 53 della Costituzione Italiana;
- la violazione dei principi in materia di presunzioni e in materia di onere della prova di cui all'art. 2729 cc, mancanza di elementi che possano provare la distribuzione degli utili societari;
- la insussistenza della percezione degli utili;
- la nullità dell'accertamento per violazione delle norme in materia di litisconsorzio necessario nel procedimento di cui all'avviso di accertamento contro la "[redacted] srl" di Roma.

Successivamente i contribuenti con memoria depositata in data 14/01/2015, producendo copia di Cass. 25115/2014, ribadiscono la legittimità della propria contestazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della "[redacted] srl" e insistono per l'inesistenza del maggior reddito accertato in testa alla predetta "[redacted] srl".

L'Appello dell'Ufficio va rigettato e la sentenza impugnata va confermata anche se con diversa motivazione.

Ferma la decisione di primo grado che è condivisibile, questo collegio ritiene che vadano accolti anche i motivi proposti dai contribuenti con il ricorso introduttivo e riproposti in appello con le controdeduzioni.

Secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione condivisa da questo collegio, "al socio, il quale abbia separatamente impugnato l'accertamento a lui notificato, relativo al reddito da partecipazione, senza avere preso parte, o essere messo in grado di farlo, al processo instaurato dalla società al fine di impugnazione dell'accertamento IRPEG, resta, sempre, salva la facoltà di contestare, oltre la presunzione di distribuzione dei maggiori utili sociali, anche la ricorrenza di tale presupposto (Cass. 25115/2014; Cass. n. 19606/2006; Cass. 21356/2009; Cass. 17966/2013).

In pratica e in altri termini, con l'impugnazione dell'accertamento in rettifica dei redditi di partecipazione, il socio può sempre contestare "oltre la presunzione di distribuzione dei maggiori utili sociali, anche la esistenza stessa dei maggiori utili accertati in testa alla società".

Nel caso che ci occupa, con le controdeduzioni i contribuenti, ai sensi dell'art. 56, DLgs n. 546/92, hanno riproposto in appello i motivi di ricorso con i quali contestavano l'esistenza dei maggiori utili accertati in testa alla [redacted] srl di Roma.

-4-

Con i suddetti motivi i contribuenti hanno contestato la fondatezza di una pretesa tributaria determinata recuperando a tassazione l'intero ammontare dei costi ritenuti inesistenti dai verificatori, lasciando inalterato l'ammontare dei ricavi, anch'esso ritenuto inesistente dagli stessi verificatori. Dal che, sempre secondo i contribuenti, deriverebbe l'illegittimità per illogicità della presunzione di distribuzione di utili, ovviamente inesistenti per € 5.286.105,00.

I motivi riproposti dai contribuenti con le controdeduzioni sono fondati.

Nel caso che ci occupa secondo i verificatori la ██████████ Roma avrebbe attuato un "meccanismo fraudolento che si articolava, mediante la creazione di un credito IVA attraverso la contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti avendo inoltre cura di presentare dichiarazioni fiscali con dati credibili, emettendo nel contempo nei confronti di altre società riconducibili ai fratelli Petrone, **fatture attive per operazioni inesistenti** attestanti prestazioni di manodopera a giustificazione di costi fittizi".

In pratica la ██████████ di Roma era una cosiddetta cartiera: emetteva fatture per operazioni inesistenti e contabilizzava a carico dell'esercizio fatture per acquisti inesistenti.

"Ora, in presenza di una società di capitali non avente altro scopo, se non quello di creare un vortice di false fatturazioni, attive e passive, cioè di porre in essere un'attività meramente cartolare e d'indurre altri a credere erroneamente nell'esistenza di un volume d'affari - d'investimenti, di scambi, di produzione, di lavoro, risultanti da una contabilità riconosciuta fittizia o ulteriormente desumibili da postazioni passive ugualmente false; se un reddito (illecito) effettivamente esiste, questo potrebbe essere determinato solo sinteticamente, in base ai dati ed alle notizie comunque venuti in possesso dell'ufficio che, in tal caso, è autorizzato a prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili, e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza" (Cass. 27569/2008)

Secondo la Suprema Corte, quindi, in presenza di una cosiddetta cartiera, l'ufficio non può procedere analiticamente ma deve prescindere dalle scritture contabile e accertare il reddito in maniera induttiva.

Tale principio era stato fatto proprio dalla stessa Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 271/E del 1997, con la quale l'AF nell'ipotesi di soggetti emittenti fatture per operazioni inesistenti, invitava gli uffici a "procedere nei confronti della cosiddetta cartiera utilizzando lo strumento dell'accertamento induttivo, prescindendo dalle risultanze contabili che rappresentano delle mere finzioni e mirando all'individuazione dell'effettivo profitto tratto dagli organizzatori dell'attività illecita. Ciò in quanto il procedimento induttivo consente un'approssimazione più realistica al reddito conseguito, che normalmente non coincide con l'ammontare dei ricavi rilevati".

Ora, nell'imposizione sui redditi, la pretesa tributaria, per essere legittima, deve sempre trovare "causa giustificatrice" in un reddito effettivo e non fittizio attribuibile al contribuente. Ne deriva che, nella rettifica dei redditi, anche in quella induttiva, l'Amministrazione Finanziaria deve sempre tendere ad accertare il probabile reddito effettivo attribuibile al contribuente. E l'accertamento induttivo, pur se giustificato da gravi inadempienze e violazioni, non può mai tradursi in una inammissibile sanzione impropria.

Ora, nell'imposizione sui redditi, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, dando luogo a ricavi inesistenti, non può mai dar luogo a un reddito o a un maggior reddito tassabile. E l'Ufficio, con la rettifica di cui trattasi, recuperando a tassazione gli acquisti ritenuti inesistenti e lasciando inalterato l'ammontare dei ricavi, è pervenuto alla determinazione di un reddito fittizio, con la conseguenza che la pretesa tributaria avanzata sulla base di quel reddito deve ritenersi illegittima. Né può ritenersi legittima la presunta distribuzione di utili inesistenti.

Pertanto, i motivi di ricorso riproposti dai contribuenti con le controdeduzioni in appello ai sensi dell'art. 56, DLgs n. 546, vanno accolti e la sentenza impugnata va confermata con altra motivazione.

Attesa la complessità delle questioni esaminate le spese di giudizio vanno compensate.

PQM


La Commissione accoglie l'appello dell'Ufficio per quanto di ragione; accoglie i motivi di ricorso riproposti dai contribuenti ai sensi dell'art. 56, DLgs n. 546^{1/2} con le controdeduzioni in appello; conferma la sentenza impugnata con altra motivazione.

Spese compensate

Bari, 27 gennaio 2015

Il Relatore

Dott. Giacomo Augenti



Il Presidente

Dott. Claudio Luigi Leuci

